



Roma, 09.02.2022

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202200002385/AG  
Oggetto: D.L. 5/2022: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto quarantena e green pass)  
Circolare n. 13514  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI  
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.  
LORO SEDI

***Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con le nuove misure sulle certificazioni verdi COVID-19 e sulle quarantene nella scuola.***

**Riferimenti:** Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.* ([GU Serie Generale n. 29 del 04-02-2022](#))

Con il [decreto-legge n. 5/2022](#) sono state introdotte nuove misure urgenti, in vigore dal 5 febbraio u.s., in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Di seguito, le principali novità di interesse.

**Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (Art. 1)**

Con una modifica all'art. 9 del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021 (cfr. circolare federale n. [13158 dell'11.8.2021](#)), è stato previsto che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

**Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza (art. 2)**

Con l'aggiunta del comma 7- quater all'articolo 1 del D.L. 33/2020 e s.m.i. (cfr. circolare federale n. [12401 del 21.7.2020](#) e n. [13428 del 3.1.2022](#)) è stato previsto che le disposizioni sull'autosorveglianza (esclusione della quarantena, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare) si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. Si veda in proposito anche la circolare federale n. [13501 del 7.2.2022](#) relativa agli aggiornamenti forniti dal Ministero con circolare 4 febbraio 2022 sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti.

**Efficacia della certificazione verde nella zona rossa (art. 4)**

Con una modifica all'art. 9-bis del D.L. 52/2021 sopra citato, sono state eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

\*\*\*\*

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)